



Tribunale di Pistoia

Prot. n. 869 /2020

Pistoia, 30 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Al Presidente di Sezione e Vicario
A tutti i Magistrati del Tribunale
e dell'Ufficio del Giudice di Pace
Ai giudici onorari
All'Ufficio NEP
Al Procuratore della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Al Presidente della Camera Penale
Al Dirigente Amministrativo
Ai Direttori amministrativi
SEDE

e p.c.
Alla Presidente della Corte di Appello
Al Procuratore Generale
Al Presidente della Giunta Regionale Toscana
FIRENZE

Alla Settima Commissione CSM
settima-emergenzacovid@cosmag.it
ROMA

vista la delibera adottata in data 5 marzo 2020 ("*Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958*");

visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*" ed il DPCM 9 marzo 2020;

vista la delibera assunta in data 11 marzo 2020 ("*Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020*");

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019*";

vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 39 del 19 Aprile 2020 recante "*Ulteriori indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*" cui questo Ufficio ha dato ottemperanza con il Protocollo di sicurezza 22 aprile 2020 n. 810/2020;

visto D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*";

vista la deliberazione del CSM del 26 marzo 2020 sull'emergenza sanitaria da Covid-19 integralmente sostitutiva di quelle assunte in data 5 ed 11 marzo 2020, innanzi citate;

rilevato che l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 ha abrogato (al comma 22) gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11/2020 e, in ragione dell'evolversi del quadro epidemiologico e della necessità di contrastare l'emergenza sanitaria in corso, ha ridefinito i termini delle fasi già individuate dal precedente decreto;

ritenuta l'opportunità di adottare i necessari provvedimenti organizzativi del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pistoia, per contemperare l'esigenza di salvaguardare la salute in una situazione di grave emergenza sanitaria con quella di contenere gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria;

considerato, in particolare, che sulla base dell'art. 83 citato, è possibile individuare, successivamente al 15 aprile 2020, una c.d. seconda fase, decorrente dal 12 maggio fino al 30 giugno 2020, nella quale l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale, vengono rimesse a indicazioni fornite dal dirigente dell'ufficio

sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni;

che invero, a norma dell'art. 83, comma 7 del D.L. citato, i dirigenti degli uffici giudiziari, "sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati", nonché "per gli uffici diversi dalla Corte suprema di Cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, (...) d'intesa con il presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti", "adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone" (comma 6); in particolare, essi potranno assumere tutte le misure di cui all'art. 83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il "rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3";

dato atto che Presidenza è ricorso, come prescritto dalla delibera del CSM 186/VV/2020 del 26 marzo 2020 recante indicazioni logistiche agli Uffici Giudiziari procedure partecipate, idonee a coinvolgere — con modalità anche informali, compatibili con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte nonché con le sussistenti ragioni di urgenza — in funzione consultiva tutti i componenti magistratuali dell'ufficio e in particolare il Presidente Vicario, il Coordinatore dell'area civile, il Dirigente amministrativo, le direttrici amministrative, l'Avvocatura ed il personale amministrativo tutto, in armonia con i principi consolidati che governano a livello ordinamentale l'organizzazione degli uffici;

dato atto che, nella giornata del 29 aprile 2020, ha avuto luogo la materiale interlocuzione con la Presidente della Corte di Appello, il Procuratore generale e i Presidenti dei Tribunali del distretto, e ciò ai sensi dell'art. 83 comma sesto DL 17 marzo 2020 n. 18;

che vi è la necessità della tutela primaria (e costituzionalmente tutelata) della salute, considerato che ancora a oggi sono in atto tutte le condizioni proprie dell'emergenza sanitaria legate all'epidemia da COVID-19, tenuto peraltro conto dell'impossibilità, fin quando le misure governative generali non rientreranno gradualmente in una prospettiva di progressiva normalizzazione, di garantire all'interno dell'Ufficio il pieno rispetto delle misure minime igienico sanitarie laddove fosse previsto lo svolgimento generalizzato di tutte le udienze fissate o da fissare in regime ordinario;

che vi è anche l'inequivocabile necessità di garantire la ripresa graduale delle attività seppure con tutte le cautele introdotte dal legislatore;

confermate qui tutte le precedenti disposizioni date sino a oggi e destinate a disciplinare il periodo di attività giudiziaria fino all'11 maggio 2020, anche relative agli orari di apertura degli uffici e al lavoro del personale amministrativo, e ribadita la necessità di adottare i provvedimenti organizzativi indefettibili e ulteriori per disciplinare il successivo periodo, che avrà inizio il 12 maggio 2020;

ribadito che questi provvedimenti vengono adottati per soddisfare e contemperare le imprescindibili esigenze di tutela della salute e della sicurezza del personale amministrativo, dei magistrati e degli utenti della giustizia con la necessità di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, mediante una ripresa progressiva, che consenta anche di programmare il crescente smaltimento dell'arretrato che si è determinato in questo periodo e quindi di fornire un servizio più efficiente possibile;

premessi altresì che l'adozione delle misure organizzative espresse in questo provvedimento si giustificano e sono legittimate solo ed esclusivamente al fine di adeguare le attività giurisdizionali di questo Tribunale alle disposizioni contenute nella normativa (primaria e secondaria) di natura squisitamente emergenziale e cesseranno con la caducazione della relativa fase che l'ha indotta;

che, quale primo criterio generale, potranno essere rinviati, su istanza del difensore (costituendo al riguardo 'legittimo impedimento'), i procedimenti con avvocati iscritti all'albo in altre regioni, in particolare quelle in cui vi sia un'elevata emergenza epidemiologica in atto;

che, quale ulteriore criterio generale, il giudice assegnatario del procedimento ovvero il presidente di udienza è da ritenersi autonomo nel valutare e motivare decisioni differenti da quanto più sotto espresso, in particolare in relazione alle diverse modalità di trattazione del procedimento, ogni qualvolta siano dettate dalla peculiarità della materia trattata o dal caso prospettato, sentite le parti processuali, nel massimo e inderogabile rispetto delle misure sanitarie di contenimento epidemiologico in vigore;

che in relazione alle cause di **contenzioso civile** in questa fase emergenziale le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti saranno celebrate con trattazione esclusivamente scritta, ai sensi dell'articolo 83, comma 7, lettere f) e h), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

che in particolare saranno celebrate:

- le prime udienze di comparizione in cui le parti devono esclusivamente chiedere la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cod. proc. civ. salvo che

- il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale di eccezioni pregiudiziali e preliminari o idonee a risolvere il giudizio di emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e ter cod. proc. civ.;
- le prime udienze di opposizione a decreto ingiuntivo in cui bisogna assumere un provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione o sospensione del decreto ingiuntivo;
 - l'udienza per la discussione finale nei procedimenti ex art. 420 cod. proc. civ.;
 - la prima udienza nel proc. ex art. 702 bis cod. proc. civ.;
 - l'udienza di comparizione nei procedimenti camerali — compresi quelli presidenziali e collegiali — sommari e cautelari, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, non ritenga necessaria la comparizione delle parti per sentirle liberamente o la discussione orale dei difensori;
 - l'udienza di precisazione delle conclusioni, potendo le parti precisarle con note da depositare in PCT con conseguente rimessione in decisione da parte del giudice fuori udienza con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.;
 - le decisioni sull'ammissione dei mezzi istruttori ex art. 183, comma settimo cod. proc. civ., dopo le memorie di cui all'art. 183 comma sesto cod. proc. civ., avendo le parti già ampiamente espletato le proprie difese nelle memorie e dovendosi a quel punto assumere un provvedimento che può essere emesso fuori udienza;
 - le udienze ex 281 sexies cod. proc. civ. quando il giudice valuti che le parti siano in grado di depositare brevi note in luogo della discussione orale e ritenga altresì che si verta nelle condizioni di emettere la relativa sentenza all'esito del deposito in calce al verbale;
 - le udienze per la sospensione dell'efficacia provvisoria della sentenza;
 - le udienze già rinviate in epoca precedente alla data del 9 marzo 2020 ai sensi dell'art. 181 comma 1 cod. proc. civ. o rinviate ai sensi della medesima disposizione in epoca successiva al 15 aprile 2020 per mancato deposito da parte dei difensori di note per il verbale ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/2020 anche ai fini dell'estinzione ex art. 309 cod. proc. civ.;
 - le udienze collegiali, in quanto compatibili, e quelle celebrate innanzi al Presidente del Tribunale nell'espletamento delle sue precipue funzioni tabellari;

che lo svolgimento delle udienze civili che richiedano invece la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (solo in caso di urgenza, per le procedure di cui all'art. 83, comma 3, lett. a del D.L. 18/2020 e nel caso di istanza motivata di urgenza depositata dalla parte e ritenuta tale dal magistrato) andranno rinviate, a meno che i difensori non richiedano la trattazione da remoto e vi sia l'accordo congiunto sul punto di tutte le parti processuali (da far pervenire al giudice in tempo utile) e l'adesione del giudice stesso;

che vanno altresì rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. g) ogni altro procedimento e, più esattamente, i procedimenti per:

- sfratti;
- mutamento di sesso;
- interdizione (salva la possibilità per le parti di chiedere al giudice tutelare i provvedimenti di cui all'art. 361 c.c.);
- procedimenti ex art. 14, commi 3 e 4, D.Lgs. 150/2011;
- udienze per escussione prove orali, giuramento CTU, esame CTU;

che, in particolare, in relazione alle udienze di espletamento delle prove orali le stesse dovendo aver luogo solo con modalità caratterizzate da oralità e immediatezza saranno fissate a data successiva al 30 giugno 2020 (il rinvio dovrà essere comunque temporalmente contenuto e tener conto della data di iscrizione a ruolo del processo), salva l'applicazione della disciplina sulla testimonianza scritta (art. 257 bis cod. proc. civ.) cui si potrebbe far ricorso quando vi è accordo tra le parti;

che le prove documentali andranno introdotte nel processo con deposito, nel rispetto dei termini delle preclusioni, in PCT restando salvo il giudizio sulla rilevanza e ammissibilità da parte del giudice;

che per le udienze di prova già fissate, si valuterà analogamente a quanto dianzi riportato;

che il difensore può formulare in ogni caso con il deposito delle deduzioni d'udienza istanza motivata affinché il procedimento venga differito a data successiva al 30 giugno in quanto ritenuta indispensabile la trattazione orale; in tal caso dovrà, comunque, in via subordinata formulare le note d'udienza; sarà quindi il giudice assegnatario della causa o il presidente valutare la fondatezza della richiesta, così come le ragioni d'urgenza del procedimento;

che con particolare riferimento alla prima udienza di trattazione le note scritte dovranno essere depositate dai difensori con l'osservanza di un doppio termine (sette giorni prima dell'udienza per il primo deposito e tre giorni prima per eventuali controdeduzioni onde consentirne l'accettazione da parte della cancelleria);

se una delle parti si costituisce in giudizio dopo la scadenza di tale termine il giudice, prima di provvedere sul punto, assegnerà ulteriore termine non superiore a tre giorni per note scritte alla luce della nuova costituzione in giudizio;

il termine (non perentorio) di giorni sette non preclude la rappresentazione per iscritto, fino all'udienza, di fatti nuovi o in precedenza non riconosciuti, anche di rilievo processuale, quali l'estinzione della società, la morte della parte e altro; né impedirà alle parti di presentare istanze congiunte, ad esempio, di rinvio per trattative o comunque rappresentare situazioni specifiche e formulare conseguenti istanze anche *in limine*;

che la modalità cartolare, quando adottata dal giudice del ruolo (o altra modalità, se ritenuta), verrà comunicata alle parti almeno dieci giorni prima della scadenza dei

sette giorni utili di cui sopra e quindi almeno diciassette giorni prima dell'udienza (da calcolarsi a ritroso dalla data dell'udienza);

che se il convenuto o i convenuti non si costituiscono entro il giorno originariamente fissato per l'udienza, il giudice dichiarerà la contumacia congiuntamente ai provvedimenti necessari per l'ulteriore corso del giudizio;

che l'intervento del terzo dovrà avvenire mediante comparsa depositata in cancelleria telematica; nel caso in cui una delle parti chieda l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il giudice, se ritenga di autorizzarla, fisserà il termine per la notifica al terzo e quello per la sua costituzione nonché i successivi termini a tutte le parti per note/conclusioni;

che per le attività successive — decisione sulle prove, precisazione delle conclusioni — i termini per note/conclusioni saranno fissati direttamente dal giudice col provvedimento con cui chiude l'attività precedente (ad es. chiusura dell'istruttoria);

che nel processo ordinario di cognizione e nei procedimenti sommari cautelari e camerali, il giudice adotterà il provvedimento fuori udienza con termine decorrente dal giorno successivo all'udienza non tenuta o alla scadenza del doppio termine per note/conclusioni, per consentire lo scarico da parte della cancelleria.

che qualora, disposta la trattazione scritta, nessuna delle parti provveda al deposito di note/conclusioni — dando luogo a una situazione assimilabile a quella prevista dagli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., nel processo ordinario di cognizione — il giudice fissa udienza di comparizione per data successiva al 30 giugno 2020;

che la trattazione esclusivamente scritta potrà essere adottata anche nei **procedimenti di lavoro e di previdenza**, oltre che in tutti i procedimenti regolati dal cosiddetto rito del lavoro, salvo il libero interrogatorio delle parti e la discussione, ai quali il giudice provvederà mediante collegamento da remoto o con le forme ordinarie, anche in base alle particolarità del procedimento;

che per le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, potrà procedersi nelle forme della trattazione da remoto, ai sensi dell'articolo 83, lettera f), del decreto legge n. 18 del 2020, tramite videoconferenza, quando sono dal giudice, sentite le parti, ritenute sussistenti le condizioni per poterla celebrare; saranno a tale fine utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del provvedimento del Direttore del SIA, cioè quelli organizzati dal giudice utilizzando i programmi Skype for Business o Microsoft Teams e messi a disposizione dall'Amministrazione, di cui alle note prot. CGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020, 8661.U del 9 marzo 2020;

che le udienze in remoto devono essere svolte con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; per rendere possibile la partecipazione alla videoconferenza di tutte le parti processuali, quando sia eletta tale modalità di celebrazione, gli avvocati sono invitati a mettere a disposizione dell'Ufficio procedente, in tempo utile per la celebrazione dell'udienza (in vi di principalità nella istanza di adozione della modalità da remoto ovvero con atto separato), idonei indirizzi di posta elettronica ordinaria;

che, in particolare, quale criterio generale, la modalità da remoto potrà essere utilizzata:

- laddove vi sia necessità di discussione orale di questioni di particolare complessità, sia d'ufficio che su richiesta delle parti, ed anche per la fase decisionale, in ragione della necessità di procedere a effettiva discussione orale;
- allorquando debba procedersi altresì all'audizione personale delle parti per procedere al libero interrogatorio;
- in caso di conferimento di un incarico a un consulente tecnico d'ufficio o ad altri ausiliari del giudice, per il giuramento degli amministratori di sostegno, dei tutori e dei curatori, ove ritenuto necessario e non differibile o sia richiesto dalle parti;

che per l'adottabilità della celebrazione dell'udienza in modalità da remoto, al di fuori dei casi di comprovata urgenza o di grave pregiudizio per le parti — condizione che il giudice dovrà ritenere sussistente in via autonoma o su istanza delle parti — è richiesto che l'istanza delle parti sia congiunta ovvero che vi sia l'adesione della controparte;

che, laddove vi sia necessità di procedere alla trattazione nelle forme ordinarie di rito, perché necessarie *ex lege* o per salvaguardare la corretta instaurazione del contraddittorio ovvero dietro motivata e condivisa richiesta delle parti, dovranno essere assicurate modalità di gestione compatibili con l'attuale situazione di pandemia;

che a questo fine il provvedimento di fissazione dell'udienza, da comunicarsi alle parti (tramite PCT), dovrà indicare, per ciascun procedimento, l'esatto orario di trattazione prevedendosi, tra una causa e l'altra, un adeguato intervallo di tempo onde permettere la celebrazione ordinata e razionale dell'udienza ed evitare così l'accesso e il disimpegno in sicurezza;

il calendario delle udienze dovrà inoltre essere affisso all'esterno dell'Ufficio per una consultazione agevole che non richieda l'accesso apposito dell'utenza a tale esclusivo fine e anche pubblicato per tempo sul sito web del Tribunale;

nella calendarizzazione delle udienze dovrà essere infine prevista la trattazione di un numero di procedimenti contingentati, da valutarsi da parte del giudice a seconda della natura dei procedimenti trattati, sempre al fine di evitare comunque il rischio che si creino assembramenti dell'utenza in attesa;

che in relazione alle cause **in materia di famiglia** si richiama il protocollo siglato il 14 aprile 2020 tra il Tribunale e il locale Consiglio dell'Ordine del seguente testuale tenore:

Il Presidente del Tribunale di Pistoia e la Presidente del Consiglio dell'Ordine di Pistoia;

premesso che è ancora in atto emergenza sanitaria per epidemia da covid19;

visto il D.L. n°18/2020 che all'art. 83, 1°comma che prevede il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civile e penali con le eccezioni di cui al punto 3 dello stesso articolo;

visto il D.L. n°23/2020 che all'art. 36 ,1°comma ha prolungato la data di sospensione di procedimenti giudiziari all'11 maggio 2020;

RITENUTA la natura peculiare dei diritti sottesi ai procedimenti in materia di famiglia;

considerato che la previsione di cui all'art. 83 ,7°comma lett. h del D.L. n°18 consente la trattazione in forma scritta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

considerato, altresì, che le procedure contenziose in materia di famiglia, laddove la ritardata trattazione possa arrecare grave pregiudizio e per le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità laddove vi sia grave pregiudizio per i bisogni essenziali, ove non siano già disposti provvedimenti provvisori ed urgenti, debbano possibilmente essere trattate in presenza, seppur con tutte le cautele dovuto al rischio di contagio;

avuta la preventiva adesione del Procuratore della Repubblica in sede;

SI CONVIENE

1) che le udienze presidenziali concernenti ricorsi per separazione consensuale e per le udienze per la trattazione di divorzi congiunti ed accordi ex art. 337 ter c.c. già fissate nel periodo fra il 22 aprile e 30 giugno siano confermate e vengano trattate secondo la modalità prevista dall'art. 83, 7 comma sopracitato e cioè con la sola trattazione scritta.

A tal fine il Presidente o il Giudice delegato assegnerà termine di giorni 3 precedenti l'udienza per il deposito telematico (PCT) delle note scritte contenenti le conclusioni concordate unitamente a dichiarazione sottoscritta dalle parti nella quale: a) si confermano le condizioni di cui al ricorso, b) si dichiara di rinunciare a comparire e che c1) non vi è nessuna possibilità di conciliazione per le separazioni, c2) si rinuncia a

comparire per essere sentiti nelle procedure di divorzio e che non è intervenuta riconciliazione.

Nel caso in cui le parti o una parte non intenda rinunciare alla comparizione personale la udienza sarà rinviata d'ufficio dal Giudice a data successiva al 30 giugno 2020.

Le prime udienze di separazione consensuale e divorzio congiunto fissate nel periodo dal 9 marzo al 22 aprile 2020 compresi per le quali è già stato disposto rinvio saranno su istanza del difensore anticipate nel periodo fra il 22 aprile e 30 giugno 2020.

2) che, per le udienze dei procedimenti contenziosi di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e procedimenti ex art. 337 c.c. e seguenti, rimangono ferme le disposizioni di cui alle indicazioni già fornite e pubblicate sul sito ufficiale dell'Ordine e a mezzo Telegram in data 18.3.2020, che prevedono che per ogni procedimento indicato per le materie relative ai rapporti di famiglia, minori e diritti fondamentali della persona con udienza già fissata fino alla data del 10 maggio e la cui omessa trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, il Giudice valuterà se provvedere al mero rinvio o alla conferma della trattazione.

Ogni difensore potrà segnalare i procedimenti di cui ritiene dovuta la trattazione con apposita istanza da depositare telematicamente.

Con proprio provvedimento il Giudice valutata l'istanza potrà disporre la conferma della udienza di trattazione.

Nel caso in cui vengano ritenuti sussistenti i requisiti per la trattazione le udienze si svolgeranno in Aula Gratteri Palazzo San Mercuriale ad orario scaglionato di almeno una ora onde evitare assembramenti di persone e con l'obbligo di indossare dispositivo di sicurezza della mascherina.

Il Presidente del Tribunale darà disposizioni alla Cancelleria per la piena operatività del presente protocollo.

che in relazione ai **procedimenti penali**, premesso:

1. che la situazione strutturale e logistica del Tribunale di Pistoia prevede la presenza della sola aula collegiale Signorelli quale aula di ampie dimensioni nella quale è installata la tecnologia per la videoconferenza ex art. 146 bis c.p.p.;
2. che tale aula è astrattamente impegnata dalle udienze collegiali tutti i Martedì ed i Giovedì del mese, nonché il 1° e 3° mercoledì del mese e per udienze straordinarie del Collegio Appaltopoli 2 il 1° e 2° Lunedì del mese, per udienze GUP in maxi procedimenti il 3° Lunedì del mese e i quinti del mese;
3. che nemmeno in tale aula, nonostante le dimensioni, appare possibile, nella fase dal 12 maggio al 30 giugno 2020, celebrare *-nel rispetto delle distanze di sicurezza previste per ragioni igienico sanitarie e del divieto di assembramenti da garantire a tutela della salute-* i c.d. maxiprocessi attualmente in corso a dibattimento e all'ufficio GIP/GUP (nella specie processi Appaltopoli 2, Affinito + 67, Albanese + 100 n.3139/16 R.g. GIP dott.ssa Martucci e proc. 40/18 RG

GIP – MORINI M. /GERGURI A.+35 dott. Gaspari), né quei processi, ulteriori, che abbiano pluralità di parti (tra imputati e parti civili): le caratteristiche della pluralità delle parti coinvolte in detti procedimenti (numero degli imputati, dei difensori, delle parti civili e dei loro difensori) comporterebbero, infatti, il verificarsi, anche se chiamati da soli all'udienza, di inevitabili assembramenti idonei a determinare rischiose situazioni di contagio;

4. che le aule Gratteri e Corsini di San Mercuriale, tabellarmente destinate alla celebrazione delle udienze monocratiche, presentano, dal canto loro, dimensioni tali da consentire esclusivamente la celebrazione in unica udienza, *nell'osservanza delle misure di sicurezza sulle distanze minime e sul divieto di assembramento a tutela della salute* - solo di processi che abbiano rispettivamente, nella prima (la Gratteri), un massimo di tre parti presenti (imputati e parti civili, tre parti complessivamente presenti), e nella seconda (aula Corsini, più piccola), con un massimo di due parti presenti (comprehensive di imputati presenti e parti civili);
5. ritenuta la già menzionata necessità di evitare il crearsi di assembramenti, con pericolo di contagio, non solo nelle aule di udienza, ma altresì negli spazi comuni circostanti e attigui alle stesse, impone d'altra parte la previsione ulteriore che, nel corso della medesima udienza, non possano essere fissati (*stante la contestuale presenza astrattamente di udienze a palazzo San Mercuriale nelle aule Gratteri e Corsini in tutti i giorni della settimana*) più di massimo cinque processi per aula, da individuarsi secondo criteri predeterminati (priorità di cui all'art.132 bis c.p.p. per i processi senza imputati in misura cautelare e quindi cronologicamente secondo il numero di iscrizione più datato) tra quelli che risultano già fissati o che per l'urgenza vengono inseriti da precedente udienza;
6. la necessità ulteriore che nell'udienza prevista i detti limitati processi siano altresì calendarizzati a distanza tra loro di almeno mezz'ora o più l'uno dall'altro (a seconda dell'attività da svolgere), in modo da evitare possibili assembramenti delle parti;
7. la necessità di prevedere che le udienze, nei casi di loro celebrazione, possano comunque, ove sia reso possibile e consentito dalla legge e/o dalla tecnologia, svolgersi mediante collegamento da remoto, utilizzando, secondo le indicazioni di DGSIA, la piattaforma Microsoft teams, già sperimentata per le udienze di convalida dell'arresto o del fermo in camera di consiglio: in tale prospettiva è stata invero verificata la possibilità di attrezzare anche le aule Gratteri e Corsini di San Mercuriale, oltre a quella Signorelli e all'auletta GIP/GUP, in modo tale da consentire l'uso di Teams al fine del collegamento in videoconferenza, ove richiesto dai legali, nella celebrazione di quelle udienze, camerali o dibattimentali, anche con imputato libero, in cui siano previste attività che non prevedano l'assunzione di testimoni (in tal senso si richiama il testo della legge di conversione approvata al Senato del DL 18/2020 all'introdotta comma 12 bis dell'art. 83 D.L. 18/2020);

8. che non si profila possibile (né consigliabile) operare uno stravolgimento dell'assetto organizzativo tabellare previsto, in considerazione del periodo limitato di valenza delle modalità organizzative speciali da prevedere, e tenuto conto del fatto che non appare tecnicamente possibile procedere ad una complessiva riorganizzazione dei ruoli in un limitato orizzonte temporale attualmente previsto dal legislatore, laddove, per l'appunto, le udienze, successivamente all'11 maggio 2020, risultano comunque regolarmente fissate. Appare pertanto congruo che, nell'ambito delle stesse, siano differiti solo tutti quei processi che non rientrano nel limitato numero celebrabile secondo la proposta che si andrà ad articolare;
9. che si è proceduto a una prevalutazione dei processi che, per udienza, potrebbero essere celebrati nel rispetto delle misure di sicurezza legate all'epidemia in corso tenendo conto delle condizioni sopra indicate e alla luce della proposta di seguito articolata: in tal modo sarà possibile preventivamente comunicare, in blocco e con mezzo telematico, alla Procura in sede, al Consiglio dell'Ordine di Pistoia e alla Camera penale di Pistoia, oltre che con inserimento sul sito internet del Tribunale, l'elenco dei procedimenti da differirsi e da celebrarsi nelle varie udienze; le Cancellerie dovranno comunque dare comunicazione del decreto di differimento, e ove necessario della trattazione del processo con collegamento da remoto, in orario diverso da quello programmato, ai difensori interessati e agli imputati assistiti di fiducia, ivi legalmente domiciliati.

che, tutto quanto più sopra premesso, va disposto il rinvio delle udienze fissate in tutti i procedimenti penali, a data successiva al 30 giugno 2020, salve le seguenti eccezioni anche ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 3 dell'art. 83 D.L. 18/2020, e in particolare:

- a) le udienze dei procedimenti di cui comma 3° dell'art. 83 D.L. 18/2020, nei limiti previsti dalla legge laddove non compresi nelle indicazioni di cui alle successive lettere da b) a g).
 - I. Le udienze in questione — di cui alle eccezioni previste dal comma 3° dell'art. 83 D.L. 18/2020 — saranno, a richiesta, secondo la disposizione di legge, celebrate in aula Signorelli, se collegiali, nelle normali giornate di udienza, se monocratiche o GUP, solo nei giorni di Lunedì 1°, 2° e 3° del mese previa autorizzazione calendarizzata su Teams con le modalità della videoconferenza ex art. 146 bis c.p.p. ovvero, ove possibile in relazione all'attività da svolgere e su richiesta delle parti, in collegamento da remoto a mezzo Microsoft Teams stanza virtuale, con le modalità previste dal comma 12 bis dell'art. 83 del D.L. 18/2020 così come modificato dalla legge di conversione;
 - II. Le udienze di cui alle eccezioni previste dal comma 3° dell'art. 83 D.L. 18/2020, diverse da quelle relative ad imputati in misura

della custodia cautelare in carcere, saranno celebrate nelle aule di pertinenza, ove possibile in relazione all'attività da svolgere, e su richiesta delle parti, in collegamento da remoto a mezzo Microsoft Teams stanza virtuale, con le modalità previste dal comma 12 bis dell'art. 83 del D.L. 18/2020 così come modificato dalla legge di conversione;

- b) le udienze nei procedimenti in camera di consiglio ex artt. 127, 130 e 666 c.p.p., da celebrarsi a richiesta di parte in collegamento da remoto a mezzo Microsoft Teams stanza virtuale, con le modalità previste dal comma 12 bis dell'art. 83 del D.L. 18/2020 così come modificato dalla legge di conversione;
- c) le udienze camerale GIP/GUP destinate alla celebrazione dei riti speciali, patteggiamento e abbreviato non condizionato all'assunzione di prove orali, relative ad uno/due imputati in misura cautelare (anche senza richiesta) o liberi, da celebrarsi, a richiesta di parte, in collegamento da remoto a mezzo Microsoft Teams stanza virtuale, con le modalità previste dal comma 12 bis dell'art. 83 del D.L. 18/2020 così come modificato dalla legge di conversione;
- d) le udienze preliminari, limitatamente ai procedimenti con un solo imputato in misura cautelare (pertanto anche senza richiesta) o libero, e non destinate all'assunzione di prove, che siano fissate in aula GUP (di modeste dimensioni); le udienze preliminari con pluralità di imputati sottoposti a misura cautelare personale o reale, invece, saranno celebrate ai sensi del comma 3° dell'art. 83 DL 18/2020, *solo a richiesta*, così come attualmente stabilito dalla legge, fissandoli nel 1°, 2° e 3° Lunedì del mese in aula Signorelli con videoconferenza ex art. 146 bis c.p.p. in caso di imputati detenuti, o comunque nel caso che il processo sia maturo per la decisione e si possa tenere udienza in Aula Signorelli nel rispetto delle distanze;
- e) le udienze dibattimentali collegiali in processi con non più di cinque parti tra imputati in misura cautelare (anche senza richiesta di parte) o liberi, e parti civili, da celebrarsi in aula Signorelli per la discussione già programmata ovvero per l'esame imputato e la discussione. Da celebrare con videoconferenza ex art. 146 bis c.p.p. in caso di imputati detenuti in carcere, ovvero possono essere trattati in collegamento da remoto a mezzo Microsoft Teams stanza virtuale, con le modalità previste dal comma 12 bis dell'art. 83 del D.L. 18/2020 così come modificato dalla legge di conversione;
- f) le udienze dibattimentali monocratiche in processi con non più di tre parti tra imputati e parti civili (aula Gratteri) e con non più di due parti tra imputati e parti civili (aula Corsini). Imputati in misura cautelare (anche senza richiesta di parte) o liberi. Processi da celebrarsi come attualmente previsto in aula Gratteri o Corsini, laddove fissati per la discussione già programmata ovvero

per l'esame imputato e la discussione. Processi che possono celebrarsi in collegamento da remoto a mezzo Microsoft Teams stanza virtuale, con le modalità previste dal comma 12 bis dell'art. 83 del D.L. 18/2020 così come modificato dalla legge di conversione;

g) le udienze camerale collegiali relative ai riesami o appelli reali o misure di prevenzione, anche senza richiesta di parte, da celebrarsi in aula Signorelli, e possono celebrarsi in collegamento da remoto a mezzo Microsoft Teams stanza virtuale, con le modalità previste dal comma 12 bis dell'art.83 del D.L. 18/2020 così come modificato dalla legge di conversione;

1) che la celebrazione delle udienze dibattimentali comprese nei punti da a) a g), avverrà a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3° c.p.p.;

2) che, in relazione al provvedimento di rinvio delle udienze, verranno adottate le seguenti linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze:

I. Il rinvio dei procedimenti delle udienze non comprese in quelle da trattare di cui alle lettere da a) a g) sopra indicate, sarà effettuato a data successiva al 30 giugno 2020, tenuto conto nella calendarizzazione delle priorità di cui all'art. 132bis c.p.p. e della necessità di previa trattazione dei procedimenti ultratriennali avuto riguardo al numero RG. di iscrizione. I magistrati — tenuto conto che le disposizioni del DL n.18/20020 in tema di notifiche sono dichiaratamente finalizzate a favorire l'adozione di provvedimenti di rinvio fuori udienza — provvederanno in tempo utile per la loro preventiva comunicazione ai rinvii fuori udienza, e a data successiva al 30 giugno 2020 di tutte le udienze diverse da quelle ricadenti nelle ipotesi sopra disciplinate.

Per le udienze così rinviate, a norma di legge, nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, va ricordato che rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

II. I magistrati, nel corso della medesima udienza, per aula, fissata nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 per i procedimenti sopra precisati, non potranno fissare (*stante la contestuale presenza astrattamente di udienze a palazzo San Mercuriale nelle aule Gratteri e Corsini in tutti i giorni della settimana*) più di massimo cinque processi tra

quelli sopraindicati, da individuarsi secondo i seguenti criteri predeterminati, della priorità di cui all'art. 132 bis c.p.p. per i processi senza imputati in misura cautelare, e quindi della cronologia, secondo il numero di iscrizione più datato a decrescere, tra quelli che risultano già fissati all'udienza o che verranno inseriti da precedente udienza in applicazione delle indicazioni di cui sopra;

- III. i cinque processi da trattare per udienza (e per aula), saranno altresì calendarizzati a distanza tra loro di almeno mezz'ora, o più, l'uno dall'altro, a seconda dell'attività da svolgere, in modo da evitare possibili assembramenti delle parti;
- IV. I Magistrati e le parti saranno invitati a indossare mascherine e guanti;
- V. La forza pubblica di assistenza sarà invitata a controllare il rispetto delle distanze nell'area antistante all'aula di udienza;
- VI. le udienze, nei casi di loro celebrazione, saranno celebrate, ove sia reso possibile e consentito dalla legge e/o dalla tecnologia, mediante collegamento da remoto, utilizzando, secondo le indicazioni di DGSIA, la piattaforma Microsoft teams, già sperimentata per le udienze di convalida dell'arresto o del fermo in camera di consiglio: in tale prospettiva è stata verificata la possibilità di attrezzare anche le aule Gratteri e Corsini di San Mercuriale, oltre a quella Signorelli e all'auletta GIP/GUP, in modo tale da consentire l'uso di Teams al fine del collegamento in videoconferenza, da attuarsi, ove richiesto dai legali delle parti, nella celebrazione di quelle udienze, camerali o dibattimentali, anche con imputato libero, in cui siano previste attività che non prevedano l'assunzione di testimoni (in tal senso si richiama il testo della legge di conversione approvata al Senato del DL 18/2020 all'introdotta comma 12 bis dell'art.83 D.L. 18/2020);
- VII. le udienze penali camerali per convalida di arresto o fermo, che non sono differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) e c), saranno celebrate — esclusivamente in questa fase emergenziale e laddove tecnicamente possibile — con le seguenti modalità già testate e concordate con il Foro e in particolare:
 - a) mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi Teams (applicativi messi a disposizione dalla DGSIA e attualmente testati nell'ambito dell'Ufficio), quanto alle udienze di convalida di arresto o fermo dinanzi al GIP (in caso di soggetto ristretto presso la Casa circondariale) e di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo dinanzi ai giudici del dibattimento, che verranno pertanto

celebrate sulla base delle concrete modalità già concordate espressamente e protocollate con la Procura della Repubblica in sede e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera penale, oggetto del provvedimento in data 12 marzo 2020 (riguardante le udienze di convalida arresto e/o fermo operate innanzi al GIP), e di quello in data 25 marzo 2020 (riguardante le udienze di convalida di arresto e giudizio direttissimo innanzi al Giudice dibattimentale monocratico e collegiale), che entrambi si allegano quale parte integrante del presente;

VIII. le eccezioni previste al comma 3 dell'art. 83 DL 18/2020 vanno ritenute di stretta interpretazione e riguardano ai sensi della norma di legge i seguenti procedimenti:

- a. procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- b. procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, dovendosi intendere i termini massimi e non quelli di fase;
- c. procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive, o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- d. Nonché i seguenti ulteriori procedimenti, solo quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori, espressamente richiedono che si proceda: 1) *procedimenti a carico di persone detenute*; 2) *procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza*; 3) *procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione*;
- e. procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

IX La previsione di una limitazione delle presenze in ufficio da parte dei magistrati, dovendosi prevedere quanto segue:

- a) La conferma dei turni monocratici già previsti per le giornate festive, prefestive e nelle quali non sono dalla tabella previste udienze con magistrati togati;
- b) L'indicazione che, nei giorni di udienza monocratica, varranno i turni per le direttissime come da tabella; i magistrati non in turno

si alterneranno nella presenza in ufficio, organizzandosi in modo da provvedere alle attività non sospese nei procedimenti loro assegnati;

- c) La conferma della turnazione GIP settimanale alternata con presenza da parte di uno dei magistrati addetti all'Ufficio, e sostituzione in caso di impedimento secondo il criterio dell'anzianità decrescente; i magistrati non in turno si alterneranno nella presenza in ufficio, organizzandosi in modo da provvedere alle attività non sospese urgenti nei procedimenti loro assegnati, al fine di evitare future incompatibilità;
- d) La indicazione in linea generale che le attività giudiziarie che non richiedono la presenza in udienza saranno svolte dai magistrati da casa con successivo deposito dei provvedimenti nei rispetto dei termini, ma provvedendovi *una tantum* in modo da recarsi in ufficio limitatamente all'indispensabile; gli stessi magistrati parteciperanno alle riunioni e alle camere di consiglio (non conseguenti all'udienza, bensì quelle non disciplinate dalla legge) mediante collegamento da remoto a mezzo piattaforma Microsoft teams, limitando le presenze in ufficio, oltre il turno, all'indispensabile, ma sempre mantenendo la reperibilità su piattaforma Microsoft teams nel periodo lavorativo per le camere di consiglio urgenti (previa fissazione con mezzi telematici di cui alla piattaforma Microsoft Teams da parte del presidente);
- e) La previsione che le istanze urgenti (in materia personale o reale) saranno trasmesse dalla cancelleria al giudice titolare o al presidente del collegio titolare per via telematica in modo da garantire la decisione e/o la fissazione richieste nel rispetto dei termini; le fissazioni potranno avvenire con la trasmissione telematica del provvedimento da inviare *d'ordine del giudice*;

X La previsione del lavoro agile per il personale amministrativo sulla base dei progetti e delle disposizioni già emanate dalla dirigenza amministrativa e da codesta presidenza, peraltro dovendosi garantire la presenza di un numero di unità di personale al giorno, nella figura cumulabile di assistente/cancelliere, in misura sufficiente a far fronte alla ripresa dell'attività, sia al dibattimento penale che all'Ufficio GIP, oltre alla necessità di previsione di ulteriore unità per l'attività dei due front office attivi; nella fase successiva all'11 maggio non sarà invero operante la sospensione di tutte le attività prevista per la fase precedente con ipotizzabile maggiori esigenze lavorative interne.

In relazione all'attività del personale amministrativo nel settore penale dovrà d'altra parte sottolinearsi, e in tal senso darsi istruzione al personale e prevedersi idoneo presidio delle PEC, che:

- a) Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell' articolo 83 del 18/20, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
- b) Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 dell'art. 83 D.L. 18/20 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.
- c) Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14 dell'art. 83 DL 18/29, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

XI La conferma delle misure di limitazione di accesso del pubblico, di limitata apertura degli uffici all'utenza e di attuazione delle modalità di prenotazione otaria tramite mezzo telematico

che in relazione agli affari dell'**Ufficio del Giudice di Pace**:

- le udienze penali sono da rinviarsi a data successiva al 30 giugno 2020, salvo quanto più sotto indicato in punto di comprovata urgenza;
- le udienze civili istruttorie e quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti sono da rinviarsi a data successiva al 30 giugno 2020;
- tutte le altre udienze civili (destinate per esempio alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ex art. 309 cod. proc. civ, di prima iscrizione e le

opposizioni a sanzione amministrativa) potranno trovare svolgimento *in praesentia*, solo se e in quanto sia possibile l'utilizzo di locali capienti, come peraltro asseverato, che garantiscano la sicurezza sanitaria del personale giudicante, amministrativo e delle parti processuali, e se via sia l'adozione indefettibile di tutti gli accorgimenti in punto di garanzia del distanziamento sociale, dell'adozione di presidi sanitari necessari (quali l'utilizzo di mascherine, guanti, gel igienizzanti per le mani);

- che ai fini dell'organizzazione dell'udienza il provvedimento di fissazione dell'udienza, da comunicare alle parti nei termini più sopra indicati per il contenzioso civile, dovrà indicare, per ciascun procedimento, l'esatto orario di trattazione prevedendosi, tra una causa e l'altra, un adeguato intervallo di tempo onde permettere la celebrazione ordinata e razionale dell'udienza ed evitare così l'accesso e il disimpegno in sicurezza;
- il calendario delle udienze dovrà inoltre essere affisso all'esterno dell'Ufficio per una consultazione agevole che non richieda l'accesso apposito dell'utenza a tale esclusivo fine e anche pubblicato per tempo sul sito web del Tribunale;
- nella calendarizzazione delle udienze dovrà essere infine prevista la trattazione di un numero di procedimenti contingentati, da valutarsi da parte del giudice a seconda della natura dei procedimenti trattati, sempre al fine di evitare comunque il rischio che si creino assembramenti dell'utenza in attesa;

che in relazione all'**Ufficio UNEP** si rinvia ai provvedimenti gestori già redatti da questo Ufficio per il periodo emergenziale e a quanto sarà disposto sul punto dalla Corte di Appello di Firenze in termini di orari di apertura e chiusura degli sportelli e di attività espletabili su base distrettuale;

che, dovendo istituire un monitoraggio delle attività di celebrazione o di rinvio dei procedimenti civili e penali in questo periodo emergenziale, al fine di poter predisporre i necessari e relativi rapporti da ricondurre al programma di gestione annuale, occorre onerare il Presidente di Sezione, per quanto concerne i procedimenti penali, e il Coordinatore del settore civile, per quanto concerne i procedimenti civili, (e il Giudice di Pace con maggiore anzianità di servizio per quanto riguarda l'Ufficio del Giudice di Pace per tutti i procedimenti) di predisporre, entro i primi dieci giorni del mese, a decorrere dal mese di giugno 2020 (e fino a quando le misure contenute in questo provvedimento saranno in vigore), una relazione scritta di sintesi per questa Presidenza;

per questi motivi

dispone che, per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, i Magistrati del Tribunale di Pistoia (professionali e onorari) e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pistoia si atten-
gano a tutte le disposizioni sopra indicate.

Si comunichi a tutti i destinatari in indirizzo e si pubblichi sul sito web del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale

Maurizio Barbis
